

CLASSIFICAZIONE DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO

**PER LA GARA EUROPEA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE
DI PRODOTTI PER LA SICUREZZA INFORMATICA E RELATIVI SERVIZI PER LA SOGEI
ED IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – ID 1709**



Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 4 S: Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso

Articolo 5 S: Garanzie

Articolo 6 S: Subappalto

Articolo 7 S: Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione

Articolo 8 S: Verifica di conformità

Articolo 9 S: Servizio di manutenzione

Articolo 10 S: Servizio di supporto specialistico

Articolo 11 S: Penali

Articolo 12 S: Corrispettivo

Articolo 13 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 14 S: Risoluzione

Articolo 15 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Definizioni

Articolo 3 G: Aumento– Modifiche e Varianti

Articolo 4 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 5 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 6 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 7 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 8 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 9 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 10 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 11 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 12 G: Cauzione

Articolo 13 G: Recesso

Articolo 14 G: Recesso per giusta causa

Articolo 15 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 16 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 17 G: Subappalto

Articolo 18 G: Foro esclusivo

Articolo 19 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 20 G: Condizione particolare di risoluzione

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 21 G: Codice ETICO – modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001

Articolo 22 G: Ulteriore condizione risolutiva espressa

Articolo 23 G: Subingresso nel contratto

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO QUADRO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica -, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona dell'Ing. Cristiano Cannarsa, in qualità di Presidente ed Amministratore Delegato, giusta i poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione in data 27/07/2012 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “Committente”,

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A.”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione
di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei
ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi”;

- c) in data 12 aprile 2013 la Sogei S.p.a. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita convenzione- ai sensi del suddetto art. 4 comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli - relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei S.p.A..
- d) In forza di tutto quanto precede, Consip S.p.A. ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all’espletamento delle procedure di acquisizione fino all’aggiudicazione definitiva delle stesse.
- e) l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. nell’interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 1 S;
- f) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) Sogei, dopo la sottoscrizione del contratto da parte dell’impresa, provvederà alla gestione tecnica e amministrativa del contratto stesso;
- h) il numero di repertorio del contratto è il seguente, il codice identificativo gara , CIG, è il seguente: 6528436BCE < *ove presente* > che il Codice Unico Progetto (CUP) è il seguente _____;
- i) il DUVRI generico verrà integrato dalla Committente e/o dall’Amministrazione con il DUVRI specifico prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- j) Il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S” .
- k) In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” Capitolato Tecnico; Allegato

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’Acquisizione
di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei
ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



“III” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S

OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell’interesse proprio e dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi come indicati di seguito e nel Capitolato Tecnico, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente Contratto. Costituiscono oggetto di fornitura tutte le componenti di sicurezza, e relativi servizi, appartenenti ai listini McAfee, Symantec, CITRIX, RSA e Radware, in particolare:
 - a) hardware per la sicurezza ICT, costituito da dispositivi, apparati ed appliance, omnicomprendivo dei propri firmware, middleware e patch di funzionamento;
 - b) licenze software di prodotti specifici per la sicurezza ICT;
 - c) servizi di manutenzione, relativa ai prodotti hardware e software di cui ai precedenti punti a) e b);
 - d) servizi professionali di supporto «on-site», assistenza e formazione, così come declinati nel Capitolato Tecnico.
2. La fornitura dei prodotti di cui ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo si intende omnicomprendiva dei servizi di consegna, installazione, configurazione, supporto al collaudo e garanzia.
3. L’Impresa, assumendo verso l’Amministrazione ed il Committente il ruolo di “fornitore globale”, dovrà garantire la completezza e l’omogeneità della fornitura.
4. L’Impresa prende atto ed accetta che:
 - (i) la fornitura dei prodotti e dei servizi di cui al presente Contratto ha luogo previa specifiche richieste/ordinativi di fornitura da parte della Committente e/o dell’Amministrazione, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, fino alla concorrenza massima dell’importo contrattuale globale di cui al successivo art. 12 S, comma 1 e all’Allegato “I” - Dichiarazione di offerta, e fermo restando quanto previsto all’art. 3G “Modifiche e Varianti”;
 - (ii) la Committente e/o l’Amministrazione garantiscono l’emissione di ordinativi di fornitura dei prodotti e servizi di cui al presente Contratto, nei limiti del 10% dell’importo contrattuale globale di cui al successivo art. 12 S, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 14 S e 13 G.



Fermo restando quanto sopra, la Committente e/o l'Amministrazione non sono in alcun modo vincolate ad emettere ordinativi di fornitura fino al raggiungimento dell'intero importo contrattuale globale di cui al successivo articolo 12 S, comma 1, riservandosi di acquistare i prodotti ed servizi di cui al presente Contratto anche in misura e per importi inferiori, secondo le proprie esigenze tecnico-organizzative, ovvero di affidare i prodotti ed i servizi oggetto del presente Contratto.

Pertanto, l'Impresa non potrà pretendere alcun compenso o indennità, oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente richieste dal Committente e dall'Impresa eseguite, calcolato sulla base dei prezzi specificati nell'Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta.

5. Le apparecchiature ed i prodotti di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
6. Le apparecchiature e i prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
7. I servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere erogati presso le sedi indicate nel Capitolato Tecnico.
8. I prodotti dovranno essere consegnati presso le sedi indicate al paragrafo 3.3. del Capitolato Tecnico, in accordo con il Direttore dell'esecuzione.
9. Salvo diversa indicazione della Committente, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività di consegna, il Fornitore dovrà mettere a disposizione della Committente un elenco contenente i dati identificativi dei beni e che dovrà essere inviato alla caselle postali asset@sogei.it, gestioneserviziusiliari@sogei.it oltre a
- in caso acquisti hw: consegne_hw@sogei.it. Di seguito si riporta il tracciato record, a cui il Fornitore dovrà attenersi per la consegna/invio dei dati:

| Repertorio Contratto | Tipologia | Costruttore | Modello | Matricola. |
|----------------------|-----------|-------------|---------|------------|
|----------------------|-----------|-------------|---------|------------|

- in caso acquisti licenze e manutenzioni: asset_sw@sogei.it. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione del prodotto e la conseguente possibilità di utilizzarlo. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'Impresa si impegna a comunicare: il link da cui scaricare la licenza d'uso del prodotto, nonché la chiave di accesso che consenta l'utilizzo della licenza stessa.
10. La merce dovrà essere corredata dalla relativa documentazione e manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo.
11. Tutte le consegne di cui al precedente comma 8 dovranno risultare da appositi documenti che dovranno riportare quanto segue: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) l'indicazione del numero di repertorio del contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti oggetto della consegna, con i relativi quantitativi; iv) la data di effettiva consegna; v) il nominativo dell'eventuale incaricato del trasporto,

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione
di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei
ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



- nonché i riferimenti dell'automezzo (marca tipo e targa) necessari per consentire l'accesso dell'automezzo stesso alle sedi della Committente. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa.
12. Nel caso in cui il Fornitore consegnasse della merce senza aver preventivamente preso accordi con l'ufficio preposto alla ricezione con almeno 48 ore di anticipo rispetto al momento della consegna, la Committente si riserva la facoltà di non prendere in carico la merce in arrivo.
 13. Il timbro di ricevuta, da parte dell'addetto della Committente alla ricezione, sulla documentazione di cui al comma 11, vale esclusivamente come avviso di ricezione del/i relativo/i collo/i della merce oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della Verifica di conformità.
 14. Per i prodotti di cui al presente articolo, comma 1, lettere a) e b), entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di ricezione della richiesta/ordinativo di fornitura, come individuata nel Capitolato Tecnico, il Fornitore consegnerà alla Committente, ai fini della sua approvazione, anche il "Piano Operativo" contenente una proposta relativa ai termini per l'installazione, l'attivazione, la configurazione della fornitura e la verifica di conformità, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato Tecnico. Tale Piano Operativo dovrà essere approvato dalla Committente entro 15 (quindici) giorni dall'avvenuta consegna dello stesso. Fatte salvo eventuali modifiche richieste dalla Committente sui termini indicati nel Piano Operativo, i termini previsti nel Piano Operativo approvato dalla Committente debbano intendersi inderogabili, pena l'applicazione delle penali.
 15. Pertanto, qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel Contratto e nei suoi allegati, la Committente si riserva la facoltà di respingere la merce in consegna senza alcun addebito per la stessa.
 16. La consegna della merce dovrà essere effettuata, nei termini di cui al successivo articolo 7 S, nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16.30, escluso il sabato, salvo diversa indicazione contenuta nella richiesta/ordine di fornitura.
 17. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. _____. È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Dott. _____
 18. L'Impresa comunicherà alla Committente, entro 5 cinque giorni dalla data di stipula del contratto, il nominativo del Responsabile della Fornitura, il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto nonché un indirizzo di posta elettronica per l'inoltro delle richieste/degli ordinativi di fornitura ed un contatto telefonico/fax, per ogni altra comunicazione. Entro il

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione
di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei
ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



medesimo termine, la Committente comunicherà all'Impresa la data di attivazione del contratto.

ARTICOLO 2 S

DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità". Per durata del contratto si intende il periodo entro il quale la Committente e/o l'Amministrazione potrà/nonno emettere richieste/ordinativi di fornitura. Resta inteso che le/gli richieste/ordinativi di fornitura emessi nell'ultimo mese di vigenza del presente contratto avranno ad oggetto prestazioni di durata non superiore ai 12 (dodici) mesi.
2. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà contestualmente alla stipula ovvero nel rispetto dei termini di cui agli artt. 302 e 153 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

ARTICOLO 3 S

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli espressamente previsti nel Capitolato Tecnico nonché quelli relativi:
 - a) all'imballaggio delle apparecchiature hardware e dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;
 - b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle apparecchiature hardware e dei prodotti software nei locali della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - c) all'apposizione sulle apparecchiature hardware delle "targhette identificative";
 - d) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;



- e) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera e), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, oltre a quelle citate nel Capitolato Tecnico. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. Le apparecchiature hardware ed i prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 4 S

PROPRIETÀ DELLE APPARECCHIATURE E TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione
di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei
ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisisce/acquisiscono la piena proprietà delle apparecchiature a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art 8 S "Verifica di conformità"; prima di tale data tutti i rischi relativi alle apparecchiature saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione della stessa da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
2. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse alla Committente e/o all'Amministrazione in modo perpetuo o temporaneo a secondo del prodotto oggetto di listino, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente e/o l'Amministrazione ne sarà/saranno titolare/i a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura"; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte della Committente e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Committente e di terzi da queste autorizzati.

ARTICOLO 5 S

GARANZIE

1. I prodotti oggetto di fornitura di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lettere a) e b) sono soggetti a garanzia per vizi e/o anomalie e/o malfunzionamenti, ai sensi dell'art. 1490 c.c. La suddetta garanzia ha durata pari a 12 mesi decorrenti dalla data di Accettazione della Fornitura di cui al successivo art. 8S.
2. Fermo quanto sopra, l'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inadatti, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S "Verifica di conformità".



6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 6 S

SUBAPPALTO

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
_____.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
3. *<in alternativa>* L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali. In caso di varianti in aumento richieste dalla Committente e/o dall'Amministrazione, ove l'Impresa intenderà ricorrere al subappalto troveranno applicazione le Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle relative prestazioni.

ARTICOLO 7 S

CONSEGNA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

1. La consegna dei prodotti oggetto di fornitura avviene previa emissione di richieste/ordinativi di fornitura successivi, secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico. La consegna dovrà essere eseguita dall'Impresa, in un'unica soluzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del Piano Operativo conseguente all'emissione di un ordinativo. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla posa in opera delle apparecchiature secondo le disposizioni logistiche della Committente. Le prestazioni relative all'oggetto della fornitura dovranno essere erogate presso le sedi indicate al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico e comunque presso qualunque altra sede sul territorio nazionale comunicata dal Committente al Fornitore in fase di esecuzione del contratto.
2. Entro il termine di 40 (quaranta) giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del Piano Operativo l'Impresa dovrà terminare il processo di installazione e configurazione di tutti i prodotti oggetto di fornitura richiesti in un ordinativo,



nonché renderli operativi. Tale processo sarà svolto secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico ed includerà, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche le attività necessarie a collegare in rete i vari componenti della fornitura, secondo le specifiche di configurazione indicate dalla Committente.

3. Ultimate le operazioni di installazione, l'Impresa dovrà contestualmente consegnare alla Committente un "Rapporto di Fine Installazione" recante le seguenti indicazioni: dichiarazione di posa in opera dell'Infrastruttura a regola d'arte in base alle norme vigenti, nonché dichiarazione di rispondenza dei prodotti hardware e software forniti alle specifiche del Capitolato Tecnico e della documentazione tecnica del Produttore. Unitamente al "Rapporto di Fine Installazione" l'impresa consegnerà un "Piano di Collaudo", a supporto dell'esecuzione della Verifica di Conformità, organizzato secondo un modello check list o tabellare con indicate:
 - tipologia, modello, dotazione, numero seriale e posizionamento fisico di ciascuna apparecchiatura installata;
 - identificativi di tutto il software (codice prodotto e numero di licenza) installato su ciascuna apparecchiatura e relativa versione;
 - articolazione delle prove proposte per il collaudo dei prodotti oggetto della fornitura.

ARTICOLO 8 S

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di 20 (venti) giorni decorrenti dalla data di consegna del Rapporto di Fine Installazione le componenti hardware e software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettere a) e b) saranno sottoposte a Verifica di conformità da parte della Committente e/o dell'Amministrazione.
2. A tal fine, contestualmente al "Rapporto di fine installazione", di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione e personalizzazione" e come ivi indicato, l'Impresa dovrà consegnare un "Piano di collaudo", contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di Verifica di conformità dei prodotti oggetto della fornitura.
3. L'Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente e/o dall'Amministrazione.
4. In corso di esecuzione contrattuale la Committente effettuerà altresì la verifica di conformità delle prestazioni di cui all'art. 1 S, comma 1, lettere c) e d), volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
5. La verifica di conformità verrà effettuata ai sensi dell'art. 314 del DPR 207/2010, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà avviata:



- con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1 lettere a) e b) entro il termine indicato al precedente comma 1 con decorrenza dal Rapporto di Fine Installazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 313 del DPR 207/2010;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c) entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. d) entro il mese successivo al periodo di riferimento.
6. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse nel Capitolato Tecnico.
 7. La Committente rilascerà il certificato di Verifica di conformità qualora risulti che l'Impresa ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 322 e 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
 8. Nel caso di esito positivo della Verifica di conformità la data del verbale, di cui una copia è consegnata all'Impresa, verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1 , lettere a) e b), ovvero quale "Data di accettazione del Servizio" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1 , lett. c) e d), da parte della Committente.
 9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine indicato nel Capitolato Tecnico, ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato dalla Committente nel verbale di Verifica di conformità, fatte salve le migliori condizioni risultanti dai Listini. In tale ipotesi, la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
 10. Nell'ipotesi in cui anche la seconda Verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c..
 11. In sede di verifica di conformità, l'Impresa si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature.
 12. L'impresa, in sede di verifica di conformità, si impegna, altresì, a fornire alla Committente tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte dell'Amministrazione.
 13. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali,



si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
16. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

ARTICOLO 9 S

SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione di cui al precedente articolo 1S, comma 1, lettera c), per tutta la durata di vigenza contrattuale e per eventuali ulteriori 12 mesi.
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare le apparecchiature hardware e i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;



- consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
- 5. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato Tecnico
- 6. La Committente e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti ed il livello di Severità mediante strumento telematico all'indirizzo _____. Le segnalazioni dovranno essere registrate dall'Impresa, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico.
- 7. L'Impresa dovrà disporre di una idonea struttura di assistenza tecnica, operativa 24 ore per 365 giorni l'anno, costituita da personale dedicato alla ricezione delle segnalazioni ricevute e alla gestione dei malfunzionamenti.
Si precisa che i termini per l'eliminazione dei malfunzionamenti decorrono dalla presa in carico dei medesimi, confermata via email.
- 8. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
- 9. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 7, l'Impresa si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail alla Committente entro i termini di seguito riportati:
 - a) per il livello di **Severità 1** - Critica, entro 1 ora solare;
 - b) per il livello di **Severità 2** – Alta, entro 2 ore solari;
 - c) per il livello di **Severità 3** - Media entro 1 giorno lavorativo;
 - d) per il livello di **Severità 4** - Bassa, entro 1 giorno lavorativo.
- 10. L'Impresa si impegna ad attivarsi al fine di ripristinare la funzionalità delle apparecchiature e dei prodotti software entro i seguenti termini perentori:
 - **Livello di severità 1: risoluzione** entro 2 (due) ore dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma;
 - **Livello di severità 2: risoluzione** entro 1 (un) giorno dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma ;
 - **Livello di severità 3: risoluzione** entro 5 (cinque) giorni solari dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma ;
 - **Livello di severità 4: risoluzione** entro 10 (dieci) giorni solari a partire dalla presa in carico del problema di cui al precedente comma;
- 11. Ove la presa in carico del malfunzionamento o la relativa soluzione non intervengano, rispettivamente, entro i termini di cui ai precedenti commi 9 e 10, la Committente applicherà le penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
- 12. Le parti di ricambio dei dispositivi hardware - che dovranno essere identiche alle parti sostituite - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Committente; le parti sostituite verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



acquisisce la proprietà. Le parti fornite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".

13. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle componenti e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
14. Ove l'eliminazione del malfunzionamento e/o del fermo richieda un tempo superiore a quello stabilito al precedente comma 11 o comporti il trasferimento delle apparecchiature in luogo diverso dai locali dell'Amministrazione e/o della Committente, l'Impresa, previa comunicazione alla Committente, dovrà provvedere alla sostituzione delle componenti stesse con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 11 S "Penali", sino al momento della sostituzione delle componenti. L'Impresa dovrà adoperarsi, per quanto possibile, al recupero dei dati presenti sulle componenti da sostituire.
15. Il ritiro delle componenti da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle componenti in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Committente e/o l'Amministrazione.
16. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.
17. Qualora il fermo o il malfunzionamento di una componente comporti il mancato utilizzo di altre componenti funzionalmente collegate, la Committente procederà all'applicazione delle penali, anche per tali altre componenti.

ARTICOLO 10 S

SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. d), previa richiesta della Committente e/o dell'Amministrazione.
Il servizio si articola, in particolare, nell'Assistenza Specialistica, il Supporto Specialistico, il supporto nello svolgimento delle *Proof of Concept* realizzate dal Committente, la Formazione del Committente e/o dell'Amministrazione sull'utilizzo e la gestione dei prodotti oggetto del Contatto, da svolgersi secondo modalità, termini, condizioni e qualificazioni professionali prescritte nel Capitolato Tecnico in relazione alle singole attività.
2. L'Impresa prende atto che per tale servizio la dimensione massima delle prestazioni contrattuali richieste non potrà superare l'importo definito nell'art. 12 S comma 1



lett. c), fermo restando quanto previsto all'art. 3G "Modifiche e Varianti in Aumento e in Diminuzione" del presente Contratto. La Committente e/o l'Amministrazione si riserva/no di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

3. La Committente e/o l'Amministrazione attiveranno il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, con apposita comunicazione all'Impresa che potrà avvenire mediante strumento telematico all'indirizzo di cui all'art. 9 S comma 7.
4. La richiesta di attivazione del servizio da parte del Committente e/o dell'Amministrazione dovrà essere presa in carico dall'Impresa entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla sua ricezione, con conferma via email al seguente indirizzo _____ , pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S.
5. Entro 5 (cinque) giorni solari dalla presa in carico, l'Impresa dovrà fornire alla Committente all'indirizzo email di cui al comma precedente un piano dettagliato delle attività e delle risorse professionali, in termini di giornate, necessari ai fini dell'esecuzione del servizio, con relative tempistiche di esecuzione, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 11 S, e dell'eventuale maggior danno. Il termine utile per l'erogazione del servizio di cui in oggetto decorre dalla spedizione della e-mail.
6. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato sarà consuntivato mediante apposita "Relazione dei Servizi Professionali di Supporto erogati", redatta a cura dell'Impresa ed accettata dal Committente, nella quale dovranno essere indicati l'orario di inizio, l'oggetto e la durata dell'intervento stesso, la descrizione dei *deliverable* oggetto dell'intervento. La stessa sarà sottoposta all'approvazione della Committente e/o dell'Amministrazione. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui all'art. 8 S.
Il completo e corretto espletamento delle sessioni di Formazione dovrà essere certificato mediante apposita "Relazione sulla Formazione svolta", comprendente un questionario che indichi il livello di gradimento del corso da parte dei discenti, redatta a cura del Fornitore ed accettata dalla Committente, nella quale verranno indicati l'oggetto e la durata delle sessioni di formazione svolte. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio di cui all'art. 8 S.
7. Le attività oggetto del servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprendono:
 - la personalizzazione del software di Sistema;
 - il test di funzionamento sistemistico ed applicativo del Sistema;
 - il supporto all'evoluzione dei prodotti software installati e alle modalità di configurazione;
 - il tuning del Sistema e dei software;
 - eventuali stress test per singola componente o per tutta l'infrastruttura di sicurezza.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione
di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei
ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



8. Il servizio verrà svolto presso le sedi e negli orari indicati nel Capitolato Tecnico e/o nelle richieste/ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 11 S

PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna del Piano Operativo di cui al precedente articolo 1 S, comma 14, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolate per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura.
2. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna delle apparecchiature di cui al precedente articolo 7 S "Consegna, installazione, configurazione" la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolate per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura. La medesima penale si applica per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione e configurazione.
3. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca apparecchiature hardware e prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, ovvero alla documentazione tecnica dei prodotti medesimi.
4. Nel caso in cui la Committente accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari all' 1 ‰ (uno per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura, per ogni inadempimento, ferma restando l'applicazione della medesima penale per ogni giorno solare necessario per la totale rimozione del virus.
5. Qualora l'Impresa non consegni il Piano di collaudo entro il termine prescritto all'art. 8 S "Verifica di conformità", la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolate per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura per ogni giorno solare di ritardo.
6. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente secondo quanto prescritto dall'art. 8 S "Verifica di conformità", la Committente applicherà una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolate per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura, al giorno fino all'esito positivo di suddetta Verifica, fermo restando quanto prescritto ai commi 9 e 10 dell'art. 8 S "Verifica di conformità".
7. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a:
 - per i Livelli di severità 1 e 2: 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura per ogni ora solare di ritardo;



- per i Livelli di severità 3 e 4: 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.
8. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", si verifichi un ritardo rispetto ai termini per il ripristino, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari a:
- per Livelli di severità 1 e 2: 1 ‰ (uno per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura per ogni ora solare di ritardo;
 - per Livelli di severità 3 e 4 : 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo.
9. Qualora il fermo di una componente superi il tempo massimo di una settimana solare, anche se i singoli ripristini sono intervenuti nei termini di cui ai precedenti art. 9 S "Servizio di manutenzione", la Committente si riserva di risolvere il Contratto, ferma restando l'applicazione del maggior danno.
10. Nell'ipotesi disciplinata all'art. 9 S Servizio di manutenzione, qualora l'Impresa non provveda, a proprie cure e spese, alla sostituzione delle apparecchiature malfunzionanti, con altre aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura per ogni macchina - e per ogni altra componente funzionalmente collegata – malfunzionante e non sostituita, per ogni giorno lavorativo di fermo e/o malfunzionamento della/e macchina/e stessa/e.
11. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 4, la Committente applicherà una penale pari allo del 0,3 ‰ (zerovirgolatre per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura.
12. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 5, la Committente applicherà una penale pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinque per mille) del totale complessivo del singolo ordinativo di fornitura.
13. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, la Committente applicherà una penale una tantum pari a € 500,00 = (cinquecento/00). Nel caso in cui il Fornitore non provveda o ritardi nel provvedere alla sostituzione, richiesta dalla Committente, di una risorsa/e professionale/i, rispetto ai termini di cui all'art. 5G, comma 5, del presente Contratto, la Committente applicherà una penale pari 0,1‰ (zerovirgolauno per mille) al giorno fino alla definitiva sostituzione della predetta risorsa.
14. In caso di ritardata comunicazione del Responsabile della fornitura nei termini di cui all'art. 1S, comma 18, ovvero di riscontrata violazione, da parte del Responsabile della fornitura, di quanto previsto all'art. 5G, comma 7, la Committente applicherà una penale pari 0,1‰ (zerovirgolauno per mille) al giorno, rispettivamente fino alla data di comunicazione del Responsabile della fornitura ovvero di documentato adempimento di quanto previsto all'art. 5G, comma 7.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione
di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei
ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



15. In caso di revoca o sospensione delle certificazioni richieste in sede di partecipazione, all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'intero importo contrattuale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 14 comma 2.
16. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
17. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti commi anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni.
18. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
20. La Committente e/o l'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
21. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

ARTICOLO 12 S

CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo contrattuale globale, calcolato sulla base dei corrispettivi unitari per apparecchiature e prodotti software forniti riportati nella Dichiarazione d'offerta, onnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____,___ = (_____/___),



comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____) *< ove presenti >* e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____) al netto di IVA, così suddiviso:

- a) Il corrispettivo contrattuale per la fornitura degli apparati hardware e del software di base di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a) e b), è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - b) Il corrispettivo contrattuale per la manutenzione a pagamento di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - c) Il corrispettivo contrattuale per il servizio di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d) è pari a *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____);
 - d) *< ove presenti >* Il corrispettivo per oneri di sicurezza per rischi interferenziali pari ad *<inserire importo a cifre e a lettere>* € _____, ____ = (____/____).
2. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
 3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
 5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
 6. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo. Inoltre, l'Impresa potrà richiedere e/o proporre un aggiornamento economico dei Listini relativi ai prodotti e/o servizi oggetto del presente Contratto, fornendo alla Committente documentazione attestante le variazioni intervenute sui prodotti e servizi oggetto di fornitura. La Committente si riserva di valutare le proposte dell'Impresa e di approvarle secondo specifica istruttoria. Resta inteso che, in caso di approvazione dell'aggiornamento economico

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione
di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei
ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



dei Listini da parte del Committente, troveranno applicazione i medesimi ribassi di cui alla Dichiarazione d'offerta anche con riferimento ai Listini aggiornati.

In caso di abbattimento dei prezzi di listino effettuato direttamente dal Vendor, i corrispettivi saranno calcolati applicando i medesimi ribassi di cui alla Dichiarazione d'offerta.

7. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 13 S

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 1, l'Impresa potrà emettere fattura :
 - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1S comma 1 lettere a) e b), a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'art. 8 S comma 5;
 - con riferimento al servizio di manutenzione a pagamento di cui all'art. 1S comma 1 lett. c), in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 5;
 - con riferimento al servizio di supporto specialistico di cui all'art.1S comma 1 lett. d), a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del servizio" di cui all'art. 8 S comma 5, sulla base del numero di giorni/persona effettivamente erogati nel mese di riferimento.
2. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dalla Committente nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte della Committente della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. *< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >
< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >
< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>
4. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di*



subappalto anche per il subappaltatore >, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.

5. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

6. Si precisa che :

-le fatture di cui al comma 1 lett. a) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità iv) Nota rimozione dei residui/rifiuti (se presenti);

-le fatture di cui al comma 1 lett. c) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazione interventi effettuati;

-le fatture di cui al comma 1 lett. d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) dichiarazioni sulle prestazioni rese.

7. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio xxxxxxxx, il Codice Identificativo Gare (CIG) xxxxxxxx, nonché il numero d'ordine che sarà successivamente comunicato.
8. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
9. I termini di pagamento delle fatture, corredate della documentazione precedentemente espressa, saranno stabiliti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi.
10. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. Tale dichiarazione che dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.

11. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
12. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
13. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 14 S

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Committente, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione
di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei
ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

2. Nel caso in cui vengano ritirate o non rinnovate la certificazioni richieste all'Impresa in sede di gara o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r
3. Inoltre, si conviene che la Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20 G ;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committente e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Committente, ai sensi del precedente art. 7 G ;
 - e) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità", art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione
di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei
ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



5. La Committente, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

ARTICOLO 15 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo,



anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì _____

La Committente

Il Presidente ed Amministratore Delegato

Ing. Cristiano Cannarsa

Ing. _____

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al, _____

Firma digitale: n. _____

L'Impresa

il legale rappresentante

C.F.: _____

Certificatore: _____

Validità: dal _____ al _____

Firma digitale: n. _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Classificazione del documento: Consip Public

Gara Europea ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'Acquisizione
di prodotti per la sicurezza informatica e relativi servizi per la Sogei
ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze – ID 1709

Allegato 4 – Schema di contratto Quadro - (Condizioni Generali e Condizioni Speciali)



Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;
Articolo 4 S - Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze d'uso;
Articolo 5 S - Garanzie;
Articolo 10 S – Servizio di supporto specialistico;
Articolo 8 S – Verifica di conformità;
Articolo 11 S - Penali;
Articolo 14 S - Risoluzione;
Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 3 G – Aumento - Modifiche e varianti;
Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;
Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;
Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;
Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;
Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
Articolo 12 G – Cauzione;
Articolo 13 G – Recesso;
Articolo 14 G– Recesso per giusta causa;
Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 16 G- Trasparenza dei prezzi;
Articolo 17 G – Subappalto;
Articolo 18 G- Foro esclusivo;
Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali;
Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;
Articolo 21 G - Codice etico – modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;
Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa;
Articolo 23 G – Subingresso nel contratto;
Articolo 24 G – Incompatibilità.

L'Impresa
il legale rappresentante

C.F.: _____
Certificatore: _____
Validità: dal _____ al _____
Firma digitale: n. _____